



AGR/CMC/NB
PEC del 02/07/2021

Spett.le CITTA' METROPOLITANA FIRENZE
cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it
sport@cittametropolitana.fi.it

e.p.c.

Spett.le Prefettura di Firenze
protocollo.preffi@pec.interno.it

Alla Sala Operativa Compartimentale - Sede
soc.fi@stradeanas.it

All' Ufficio Trasporti Eccezionali – Sede
te.firenze@stradeanas.it

A ASD TEAM MALMANTILE
teammalmantile@pec.it

Oggetto: GARA CICLISTICA DENOMINATA "11° TROFEO CITTA' DI MALMANTILE" in programma il giorno 31 luglio 2021.

- S.S.67 "Tosco-Romagnola"
- Comuni di Lastra a Signa e Montelupo Fiorentino.
- Rif. Vs richiesta PEC del 02/07/2021.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, avanzata dalla CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE, la scrivente Area Compartimentale Anas Toscana rilascia il **NULLA OSTA** (*salvo diritti di terzi*) di competenza per le strade ricadenti nell'Area Compartimentale Toscana, per lo svolgimento della manifestazione ai sensi dell'Art. 9 del D.lgs 30/04/19, 92 n. 285, ed in particolare dei commi 1, 2, 6, 6 bis, 6 quater e 7 bis.

Si precisano nel dettaglio le prescrizioni alle quali la manifestazione è subordinata:

1. È fatto obbligo agli Organizzatori della manifestazione sportiva, prima del suo avvio, ottenere regolare Autorizzazione dall'Ente competente, ai sensi dell'Art. 9 del D.L.vo 30/04/1992 n. 285, e il rilascio dell'Ordinanze di regolamentazione emessa dalla Prefettura di riferimento per una diversa e temporanea disciplina degli utenti della strada;
2. Obbligatorietà di stipula, da parte di codesto promotore, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all'Art. 9, comma 6, del D.L.vo 30/04/1992 n. 285. L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative pertinenze. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente;
3. Obbligatorietà di ricognizione dei tratti di Strade Statali interessate dalla manifestazione, con congruo anticipo rispetto al suo avvio, al fine di accertare che il loro stato manutentivo – in particolare del piano viabile – siano idonei allo svolgimento della manifestazione; in caso di accertamento della presenza di fattori

Coordinamento Territoriale Centro

Area Compartimentale Toscana
Viale dei Mille, 36 - 50131 Firenze T [+39] 055 56401 - F [+39] 055 573497
Pec anas.toscana@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Società con Socio Unico
Sede Legale
Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224
Pec anas@postacert.stradeanas.it
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 - C.F. 80208450587



che possano determinare stato di pregiudizio per l'incolumità dei concorrenti, dovranno necessariamente essere adottati tutti gli accorgimenti utili alla relativa messa in sicurezza mediante installazione di presidi temporanei di protezione a cura e spese dell'Organizzatore; altrimenti, qualora fosse impossibile garantire l'incolumità e la sicurezza dei concorrenti, la manifestazione non dovrà avere luogo;

4. Obbligatorietà di istituzione, lungo tutto il percorso delle Strade Statali interessate e delle eventuali deviazioni, di un idoneo servizio di sorveglianza atto a garantire con pilotaggi a mano la regolarità del traffico veicolare e pedonale, anche a mezzo di apposita segnalazione stradale identificativa dei pericoli, delle prescrizioni e delle indicazioni necessarie per una corretta regolamentazione degli utenti della strada;
5. Obbligo di istituzione, lungo tutto il percorso delle Strade Statali interessate, di un servizio adeguato di scorta da parte della polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6 *ter* del D.L.vo 30/04/1992 n. 285;
6. Obbligo di provvedere alla rimozione di eventuali rifiuti lasciati lungo il percorso dai concorrenti in transito e/o alle necessarie bonifiche;
7. Obbligo di provvedere a comunicare, alla Sala Operativa Compartimentale Anas di Firenze, gli orari di avvio e termine della manifestazione nei tratti di Strade Statali interessate;
8. Al termine della manifestazione dovrà immediatamente essere rimossa la segnaletica temporanea collocata lungo il percorso di gara;
9. Obbligatorietà di comunicazione all'utenza stradale dello svolgimento dell'evento tramite l'uso dei media e degli altri mezzi di comunicazione;
10. La validità del presente nulla osta, è subordinata all'esistenza del provvedimento di sospensione o limitazione temporanea della circolazione, ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.L.vo n° 285/92 e successive modifiche e integrazioni, così come previsto dall'art. 9 comma 7 *bis* del medesimo Decreto Legislativo;

Per quanto non sopra citato si rimanda all'osservanza delle leggi vigenti in materia, al D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e al D.P.R. del 16 dicembre 1992, n.495.

Gli Organizzatori della manifestazione sportiva resteranno unici responsabili a qualsiasi effetto dei danni che eventualmente venissero arrecati alla proprietà stradale e/o a terzi, restandone completamente sollevata l'Anas ed i Funzionari suoi dipendenti.

Il capo Nucleo

Ing. Giuseppe D'Alessandro

Il capo Centro

Ing. Gabriele Sandroni

Il Responsabile Area Gestione Rete

Ing. Gioacchino Del Monaco

AGR/CMC/NB
PEC del 02/07/2021

Spett.le CITTA' METROPOLITANA FIRENZE
cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it
sport@cittametropolitana.fi.it

e.p.c.

Spett.le Prefettura di Firenze
protocollo.preffi@pec.interno.it

Alla Sala Operativa Compartimentale - Sede
soc.fi@stradeanas.it

All' Ufficio Trasporti Eccezionali – Sede
te.firenze@stradeanas.it

A ASD TEAM MALMANTILE
teammalmantile@pec.it

Oggetto: GARA CICLISTICA DENOMINATA "11° TROFEO CITTA' DI MALMANTILE" in programma il giorno 31 luglio 2021.

- S.S.67 "Tosco-Romagnola"
- Comuni di Lastra a Signa e Montelupo Fiorentino.
- Rif. Vs richiesta PEC del 02/07/2021.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, avanzata dalla CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE, la scrivente Area Compartimentale Anas Toscana rilascia il **NULLA OSTA** (*salvo diritti di terzi*) di competenza per le strade ricadenti nell'Area Compartimentale Toscana, per lo svolgimento della manifestazione ai sensi dell'Art. 9 del D.lgs 30/04/19, 92 n. 285, ed in particolare dei commi 1, 2, 6, 6 bis, 6 quater e 7 bis.

Si precisano nel dettaglio le prescrizioni alle quali la manifestazione è subordinata:

1. È fatto obbligo agli Organizzatori della manifestazione sportiva, prima del suo avvio, ottenere regolare Autorizzazione dall'Ente competente, ai sensi dell'Art. 9 del D.L.vo 30/04/1992 n. 285, e il rilascio dell'Ordinanze di regolamentazione emessa dalla Prefettura di riferimento per una diversa e temporanea disciplina degli utenti della strada;
2. Obbligatorietà di stipula, da parte di codesto promotore, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all'Art. 9, comma 6, del D.L.vo 30/04/1992 n. 285. L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative pertinenze. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente;
3. Obbligatorietà di ricognizione dei tratti di Strade Statali interessate dalla manifestazione, con congruo anticipo rispetto al suo avvio, al fine di accertare che il loro stato manutentivo – in particolare del piano viabile – siano idonei allo svolgimento della manifestazione; in caso di accertamento della presenza di fattori

Coordinamento Territoriale Centro

Area Compartimentale Toscana

Viale dei Mille, 36 - 50131 Firenze T [+39] 055 56401 - F [+39] 055 573497
Pec anas.toscana@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Società con Socio Unico

Sede Legale

Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 - C.F. 80208450587



che possano determinare stato di pregiudizio per l'incolumità dei concorrenti, dovranno necessariamente essere adottati tutti gli accorgimenti utili alla relativa messa in sicurezza mediante installazione di presidi temporanei di protezione a cura e spese dell'Organizzatore; altrimenti, qualora fosse impossibile garantire l'incolumità e la sicurezza dei concorrenti, la manifestazione non dovrà avere luogo;

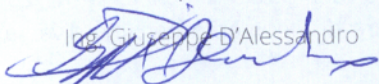
4. Obbligatorietà di istituzione, lungo tutto il percorso delle Strade Statali interessate e delle eventuali deviazioni, di un idoneo servizio di sorveglianza atto a garantire con pilotaggi a mano la regolarità del traffico veicolare e pedonale, anche a mezzo di apposita segnalazione stradale identificativa dei pericoli, delle prescrizioni e delle indicazioni necessarie per una corretta regolamentazione degli utenti della strada;
5. Obbligo di istituzione, lungo tutto il percorso delle Strade Statali interessate, di un servizio adeguato di scorta da parte della polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6 *ter* del D.L.vo 30/04/1992 n. 285;
6. Obbligo di provvedere alla rimozione di eventuali rifiuti lasciati lungo il percorso dai concorrenti in transito e/o alle necessarie bonifiche;
7. Obbligo di provvedere a comunicare, alla Sala Operativa Compartimentale Anas di Firenze, gli orari di avvio e termine della manifestazione nei tratti di Strade Statali interessate;
8. Al termine della manifestazione dovrà immediatamente essere rimossa la segnaletica temporanea collocata lungo il percorso di gara;
9. Obbligatorietà di comunicazione all'utenza stradale dello svolgimento dell'evento tramite l'uso dei media e degli altri mezzi di comunicazione;
10. La validità del presente nulla osta, è subordinata all'esistenza del provvedimento di sospensione o limitazione temporanea della circolazione, ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.L.vo n° 285/92 e successive modifiche e integrazioni, così come previsto dall'art. 9 comma 7 *bis* del medesimo Decreto Legislativo;

Per quanto non sopra citato si rimanda all'osservanza delle leggi vigenti in materia, al D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e al D.P.R. del 16 dicembre 1992, n.495.

Gli Organizzatori della manifestazione sportiva resteranno unici responsabili a qualsiasi effetto dei danni che eventualmente venissero arrecati alla proprietà stradale e/o a terzi, restandone completamente sollevata l'Anas ed i Funzionari suoi dipendenti.

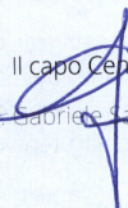
Il capo Nucleo

Ing. Giuseppe D'Alessandro



Il capo Centro

Ing. Gabriele Sandroni



Il Responsabile Area Gestione Rete

Ing. Gioacchino Del Monaco

